

dei depositi e prestiti ed alle loro cedole si applicano tutte le disposizioni che sono in vigore per i titoli a debito dello Stato.

« Gli Istituti di emissione sono autorizzati a valersi delle cartelle anzidette per tutte le operazioni, impieghi e investimenti per i quali debbono valersi dei titoli di Stato.

« Possono anche valersene gli Istituti di assicurazione in adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 145 del Codice di commercio. »

« Così pure le istituzioni pubbliche di beneficenza potranno investire le somme, oltrechè nei titoli di cui all'articolo 28 della legge 17 luglio 1890, anche in queste cartelle. »

(È approvato).

« Art. 5. I fondi eccedenti i bisogni dei servizi della Cassa dei depositi e prestiti potranno essere da questa impiegati, oltrechè nei modi indicati dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e dall'articolo 23 della legge 8 agosto 1895, n. 486, anche nell'acquisto di cartelle che essa è autorizzata ad emettere in virtù della presente legge. »

(È approvato).

« Art. 6. In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Cassa dei depositi e prestiti potrà in loro sostituzione rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti. A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse. »

(È approvato).

« Art. 7. Con Decreto Reale saranno stabilite tutte le altre norme concernenti le modalità della emissione delle cartelle. »

Luzzatti, ministro del tesoro. Domanderei alla Camera di acconsentire che si dicesse tutte le altre norme e condizioni; perchè, se nella fretta si fosse dimenticato qualche cosa, è necessario che il Governo per Decreto Reale abbia la facoltà di provvedere. Propongo quindi che sieno aggiunte le parole « e condizioni ».

Presidente. La Commissione accetta?

Cocco-Ortu, relatore. Sì.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 7 con questa aggiunta.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo 11, del quale

ho dianzi dato lettura e che implica l'approvazione dell'allegato A.

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018, serie 3^a, a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896.

Presidente. L'ordine del giorno reca: « Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018, serie 3^a, a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896. »

Si dia lettura del disegno di legge.

Borgatta, segretario, legge: (V. Stampato numero 359-A).

Presidente. L'onorevole ministro accetta che la discussione si faccia sul testo della Commissione?

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Accetto.

Presidente. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

« Art. 1. L'autorizzazione di spesa e le disposizioni di cui all'articolo 1° della legge 20 luglio 1890, n. 7018, serie 3^a, per concorsi e sussidi ad opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consorziali, distrutte o danneggiate dalle piene dell'autunno 1889, sono estese, nei limiti delle somme disponibili, a favore di analoghe opere danneggiate o distrutte dalle piene o dalle alluvioni avvenute nel 1896. »

Fusinato. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fusinato.

Fusinato. Desidero rivolgere una preghiera all'onorevole ministro dei lavori pubblici, la quale, d'altra parte, date le ben note sue consuetudini amministrative, può sembrare superflua. Lo prego, cioè, di curare che della distribuzione dei sussidi si voglia occupare egli direttamente e personalmente; dalla qual cosa, per la grande fiducia che ho in lui, mi riprometto due vantaggi. In primo luogo mi riprometto che concetti molto equi, molto sereni ed imparziali presederanno alla distribuzione dei sussidi stessi, e che la distribuzione in sé stessa sarà ragguagliata non solo